



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 19 giugno 2017

Deliberazione n. 2017/16/226

Oggetto: Confederazione C.I.S.E.. Trasmissione Statuto e bozza di delibera per adesione. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di giugno alle ore 10,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Dott.ssa Roberta GIORDANO.

IL PRESIDENTE

Partecipa che con atto costitutivo del 9 marzo 2017 è stata istituita l'associazione "Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico", in sigla C.I.S.E., di cui si allega statuto alla presente, - non avente finalità di lucro, che si propone di promuovere e condividere iniziative di sviluppo territoriale e rappresentare in modo unitario gli interessi degli associati nell'ambito delle politiche ed iniziative di sviluppo economico. Al C.I.S.E. potranno associarsi i Consorzi ASI ed ogni altro soggetto che svolga servizi o attività afferenti alla promozione ed allo sviluppo economico, versando un contributo annuo;

IL COMITATO DIRETTIVO

Preso atto di quanto relazionato dal Presidente;
Preso atto dello Statuto l'associazione "Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico" che si allega in copia alla presente;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta.
1. Prendere atto dello Statuto dell'associazione "Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico" che si allega in copia alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale e delegare il Presidente a prendere contatti al fine di valutare un'eventuale adesione del Consorzio.

^

DELIBERAZIONE

n. _____

PROCESSO VERBALE

OGGETTO. DELIBERAZIONE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
"CONFEDERAZIONE ITALIANA SVILUPPO ECONOMICO" - C.I.S.E

L'anno..... addì..... del mese di alle ore... nella sala del , previa convocazione con apposito
avviso, si è riunita la nelle seguenti persone:

.....

PREMESSO che:

- con atto costitutivo del 9 marzo 2017 è stata istituita l'associazione "Confederazione Italiana Per Lo Sviluppo Economico" - in sigla C.I.S.E. - non avente finalità di lucro;
- il C.I.S.E., in particolare, si propone di:
 - promuovere e condividere tra gli associati politiche ed iniziative di sviluppo generale territoriale, garantendo la tutela e la promozione del patrimonio nazionale in tutte le sue forme, attraverso lo studio, la ricerca ovvero con programmi di investimento per la creazione di imprese, di incubatori ed acceleratori nei settori produttivi ovvero di specifico interesse;
 - svolgere attività legislativa nazionale e regionale, garantendo ai suoi associati supporto nel settore legale, finanziario, bancario, tecnico, sindacale ed amministrativo, nonché ogni possibile assistenza anche al fine di favorire la creazione di lavoro;
 - avviare iniziative per la costituzione e la partecipazione a società, enti, associazioni, fondazioni per la promozione e gestione di ogni altra azione utile di sostegno degli organismi produttivi e dei processi di internazionalizzazione delle imprese;
 - ottimizzare i servizi reali ed immateriali negli agglomerati industriali, nei porti, negli scali marittimi e nel sistema produttivo in genere;
 - fungere da centrale unica di committenza e/o stazione appaltante tra i soggetti associati;
 - favorire la formazione e la ricerca nonché la programmazione e la progettazione di interventi proposti da singoli e/o più associati finalizzati all'implementazione dello sviluppo industriale, produttivo e turistico del territorio;

CONSIDERATO che:

- l'oggetto principale del C.I.S.E. è quello di rappresentare in modo unitario gli interessi degli associati nell'ambito delle politiche ed iniziative di sviluppo economico, con particolare attenzione all'industria, al mare e al turismo, ferroviario e aeroportuale, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio;
- in tale contesto, il C.I.S.E. ha già avviato le procedure per il compimento delle attività che si prefigge con il coinvolgimento attivo delle rappresentanze locali e nazionali tramite incontri pubblici, manifestazioni, eventi, non ultimo il Med Festival di Gaeta;

- possono diventare associati del C.I.S.E. i Consorzi ASI, i Consorzi per i Nuclei Industriali nonché ogni altro Consorzio, Associazione, Istituto, Ente Pubblico o privato, Università, Banca, Istituto di credito, Porto, Interporto, Ferrovie, Società Pubblica o privata e comunque ogni altro soggetto che svolga servizi o attività afferenti alla promozione e allo sviluppo economico;
- gli associati, nell'ambito dell'Assemblea Generale, possono, tra le altre, determinare le linee di indirizzi per l'azione dell'Associazione su proposta del Presidente;
- la partecipazione al C.I.S.E. comporta il versamento di un contributo annuo.

RITENUTO che

- in questo particolare momento di recessione economica è necessario realizzare azioni congiunte finalizzate a dare un reale contributo al territorio e al sistema produttivo in genere;
- le finalità perseguite dal C.I.S.E. sono rispondenti alle azioni e ai programmi di questo Ente;

VALUTATO

- l'elevato interesse dell'Ente a far parte dell'Associazione con gli altri soggetti, per il perseguimento comune delle finalità di cui sopra e per usufruire dei servizi e delle iniziative da essa promosse, nonché per sostenerne l'esistenza e la massima funzionalità;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. di aderire, all'associazione "Confederazione Italiana Per Lo Sviluppo Economico" -C.I.S.E.;
2. di approvare lo Statuto della detta Associazione, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);
3. di autorizzare il Presidente, nella qualità di rappresentante legale dell'Ente, alla stipulazione e sottoscrizione degli atti necessari per l'adesione in qualità di associato di prima Fascia al C.I.S.E. e al versamento del contributo annuale di 15.000 € (quindicimila/00 €);
4. trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti consequenziali;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Allegato "D"

al Rep.n. 121.777
alla Racc. n. 78.676

STATUTO
dell'associazione
"CONFEDERAZIONE ITALIANA PER LO SVILUPPO ECONOMICO"
C.I.S.E.

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione denominata **"CONFEDERAZIONE ITALIANA PER LO SVILUPPO ECONOMICO" C.I.S.E.** che ha la sede principale in Roma alla via degli Scialoja n. 3 potendo istituire sedi secondarie e rappresentanze in altre città italiane o estere.
La sua durata è fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroga.
Qualora la sede principale venisse spostata, restando però nella città di Roma, ciò non costituisce una modifica statutaria.

ARTICOLO 2

L'Associazione non persegue finalità di lucro e ha i seguenti scopi:

- a) promuovere e condividere politiche ed iniziative di sviluppo generale territoriale riconoscendo la bellezza quale elemento costitutivo dell'identità nazionale garantendo la conservazione, la tutela e la promozione di essa in tutte le forme materiali ed immateriali, storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali attraverso lo studio, la ricerca ed il marketing, ovvero azioni concrete finalizzate a programmi di investimento per la creazione di imprese, di incubatori ed acceleratori nei settori di specifico interesse promuovendo la cooperazione tra gli associati per l'ottimizzazione dei servizi reali ed immateriali negli agglomerati industriali, nei porti, negli scali marittimi, croceristici e diportistici, e nel sistema produttivo in genere dell'economia del mare e del turismo, negli aeroporti ed avio superfici, raccordi e linee ferroviarie, negli interporti, negli intermodali, nei centri e scali merce, nei centri di logistica integrata, nei centri agroalimentare e nelle infrastrutture in genere implementando buone pratiche di security e tutela dell'ambiente anche attraverso l'istituzione di APEA;
- b) promuovere attività legislativa nazionale e regionale e di supporto a tutti i soggetti associati nel settore legale, finanziario, bancario, tecnico, sindacale ed amministrativo, nonché ogni possibile assistenza anche attraverso percorsi formativi interdisciplinari per progetti regionali, interregionali, nazionali, mediterranei ed interreg, al fine di favorire l'occupazione ed il reinserimento lavorativo con particolare attenzione nelle aree di crisi;
- c) avviare iniziative per la costituzione e la partecipazione a società, enti, associazioni, fondazioni per la promozione e gestione di ogni altra azione a sostegno degli organismi produttivi e dei processi di internazionalizzazione delle imprese;
- d) svolgere attività di studio, formazione, ricerca,

consulenza ed assistenza alla programmazione e progettazione di interventi operativi proposti da singoli e/o più associati finalizzati all'implementazione dello sviluppo industriale, produttivo e turistico del territorio favorendo il radicamento di reti di imprese;

e) attrarre investimenti anche attraverso l'istituzione di un fondo immobiliare e/o mobiliare nazionale utilizzando gli immobili, i compendi industriali derivanti dall'applicazione dell'art. 63 della L. 448/1998;

f) fungere eventualmente da centrale unica di committenza e/o stazione appaltante tra i soggetti associati;

g) conformemente alla disciplina vigente, rappresentare e/o assistere gli associati nella stipula e nella gestione di accordi e contratti collettivi di lavoro;

h) promuovere contratti di sviluppo e compiere ogni altra attività che sia utile al raggiungimento dei fini statutari.

ARTICOLO 3

Possono divenire associati dell'Associazione:

a) i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale operanti ai sensi della Legge 29 luglio 1957 n. 634 e successive modifiche;

b) i Consorzi per i Nuclei di Industrializzazione operanti ai sensi della sopra menzionata legge o comunque presenti in aree territoriali destinate ad agglomerati industriali e produttivi;

c) ogni altro Consorzio, Associazione, Istituto, Ente pubblico o privato (nazionale o locale), Università, Banche, Istituto di credito, finanziarie, Gal, Gac e Flag, porti, interporti, reti ferroviarie, intermodali, Società pubblica o privata, ogni altro soggetto anche estero, che svolge servizi od attività afferenti la promozione e lo sviluppo economico.

ARTICOLO 4

Per l'ottenere la qualità di associato all'associazione ogni soggetto interessato deve presentare domanda, in carta semplice (o anche con modalità telematiche, inviando un file, contenente la domanda, con posta certificata elettronica), corredata da delibera dei relativi organi ed esplicita dichiarazione di accettazione delle norme di cui all'atto costitutivo ed al presente statuto e corredata da dichiarazione ai sensi della vigente normativa antimafia attestante l'assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla normativa medesima.

La domanda è esaminata ed eventualmente accettata dal Comitato di Presidenza con delibera.

La delibera di ammissione verrà comunicata a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata ai soggetti interessati che dovranno procedere al versamento del contributo di iscrizione nel termine loro assegnato dalla stessa delibera.

L'iscrizione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda.

ARTICOLO 5

L'iscrizione all'associazione, oltre all'osservanza del presente statuto, comporta i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) l'astensione da ogni iniziativa che possa essere in contrasto e dannosa alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che l'Associazione ritenesse utili al perseguimento degli scopi sociali;
- d) la puntuale corresponsione dei contributi di cui al successivo art. 7.

ARTICOLO 6

L'iscrizione all'Associazione viene a cessare:

- a) per recesso.

La comunicazione, a mezzo raccomandata a.r. o p.e.c., può essere effettuata entro il 30 giugno di ogni anno, con preavviso di sei mesi; sicché avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso può avere effetto immediato se motivato dal dissenso sulle modifiche dello statuto riguardanti le finalità dell'ente; ma in tal caso la volontà di recedere deve essere espressa non oltre trenta giorni dall'adozione delle modifiche non condivise,

- b) per decadenza.

La decadenza consegue alla perdita da parte dell'associato dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto.

La decadenza ha efficacia dal giorno della deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva, salvo che per gli obblighi contributivi che saranno regolati come appresso.

- c) per esclusione.

La mancata osservanza degli obblighi statutari può comportare l'esclusione dell'associato con delibera che compete alla Giunta esecutiva.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea Generale, da presentarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa; il ricorso ha effetto sospensivo.

La deliberazione dell'Assemblea Generale su tale materia deve essere adottata a maggioranza dei due terzi degli associati.

La decadenza e l'esclusione non esimono l'associato dall'obbligo del pagamento per l'anno che fosse in corso del contributo associativo.

ARTICOLO 7

Gli associati sono obbligati a corrispondere all'Associazione un contributo annuo distinto per associati fondatori, di prima fascia, di seconda e di terza fascia.

La distinzione per fascia viene stabilita dalla Giunta Esecutiva con riferimento a criteri dimensionali ed economici.

Il contributo annuo può essere versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno od anche a scelta dell'associato, in quattro rate trimestrali anticipate, da versarsi entro la prima decade di ogni trimestre. L'opzione per la rateizzazione va espressa con comunicazione, anche a mezzo p.e.c., entro il 28

febbraio.

Il ritardato pagamento dei contributi determina il decorrere degli interessi legai a carico dell'associato moroso.

Nell'anno di iscrizione, il contributo è dovuto per intero se l'iscrizione avviene entro il 30 giugno e per metà se la stessa avviene nel secondo semestre.

ARTICOLO 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) Comitato di Presidenza;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 9

L'assemblea regolarmente costituita è composta da tutti gli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, sono efficaci anche nei confronti degli associati dissenzienti o non intervenuti.

ARTICOLO 10

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:

- a) entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio;
- b) entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'approvazione di un bilancio previsionale per l'anno successivo.

Il Presidente è tenuto a convocare entro trenta giorni l'Assemblea qualora tale richiesta provenga da almeno un quarto degli associati.

La convocazione dell'assemblea deve contenere la data, l'ora, il luogo e le materie da trattare; può essere fatta anche attraverso comunicazione tramite p.e.c. agli indirizzi che gli associati avranno preventivamente indicato o che risultino da pubblici registri, ovvero a mezzo raccomandata e la comunicazione deve precedere almeno di 7 giorni quello dell'adunanza; nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione. Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma il Presidente può stabilire anche che avvengano in altro luogo, purché in Italia.

In difetto di convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente, la stessa può essere ordinata con decreto del Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

Il voto dei associati fondatori assume un valore di 2, quello dei soci di prima fascia un valore di 1.5, quello dei soci di seconda fascia un valore di 1.25 e quello dei soci di terza fascia di 1. L'esercizio del diritto di voto è sospeso se il socio non sia in regola con il pagamento dei contributi, anche di una sola rata. La contestazione e la relativa inibitoria sono fatte dal

Presidente.

Gli associati stanno in assemblea con il rispettivo legale rappresentante o suo delegato.

Possono intervenire in Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati almeno sette giorni prima dell'adunanza e che siano in regola con il pagamento della quota e dei contributi.

Ogni associato che ha diritto di intervenire all'Assemblea ha la possibilità di farsi rappresentare; la rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, ha effetto sia in prima che in seconda convocazione; deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Associazione. Il diritto di intervenire all'Assemblea anche in presenza di delega deve essere constatato e riconosciuto dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati ed in seconda quando siano rappresentati almeno un quarto degli associati.

Le deliberazioni sono, tanto in prima che in seconda convocazione, assunte a maggioranza dei voti espressi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere prese a voto palese, mentre le nomine delle cariche sociali sono assunte per acclamazione o per scheda segreta.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza, delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi dei voti complessivi ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà dei voti complessivi.

Le spese per la partecipazione alle assemblee restano a carico degli associati.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano della Giunta Esecutiva; la direzione dell'assemblea è affidata a colui che la presiede. Dei lavori dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e ciascun associato può richiederne copia.

Le Assemblee in cui venissero adottate deliberazioni per le modifiche dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione dovranno essere presenziate da un notaio, che ne redigerà verbale secondo legge.

All'Assemblea Generale spetta:

- a) determinare le modifiche dello statuto;
 - b) approvare il bilancio consuntivo, nonché quello di previsione per l'anno successivo;
 - c) determinare le linee di indirizzi per l'azione dell'Associazione su proposta del Presidente;
- eleggere, dalla loro prima scadenza successiva all'atto costitutivo:

- il Presidente;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei Probiviri;
- d) decidere sui ricorsi relativi all'esclusione degli associati;
- e) deliberare sulle proposte di istituzione di servizi od Uffici distaccati e/o Sezioni regionali dell'Associazione;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominare i liquidatori e la destinazione delle attività patrimoniali;
- i) deliberare su ogni altro agomento ad essa demandato dallo statuto.

ARTICOLO 12

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e da altri quattro membri nominati dallo stesso sentita la Giunta Esecutiva. I membri durano in carica sette anni. Le funzioni vicarie di Presidente sono affidate dal Presidente ad un componente del comitato di presidenza.

La Giunta si riunisce di regola ogni tre mesi e, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente. Il Comitato è convocato mediante p.e.c. almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione della data, ora, luogo e argomenti da trattare. In caso di urgenza, rimessa al Presidente, può essere convocata con un giorno di preavviso.

Le riunioni sono valide senza necessità di un quorum costitutivo e le decisioni sono prese sempre a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri del Comitato che, senza giustificazione motivata, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Il Comitato determina la misura dei gettoni di presenza e degli emolumenti da corrispondere agli organi statutari.

Per i viaggi e missioni svolti nell'interesse dell'Associazione ed autorizzati dal Presidente, è stabilita dalla Giunta Esecutiva la misura del rimborso delle indennità di missione.

ARTICOLO 13

Al Comitato di Presidenza spetta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione in conformità agli indirizzi dell'Assemblea, In particola spetta:

- a) deliberare sulle domande di iscrizione, nonché sulla decadenza o esclusione dall'Associazione;
- b) fissare il contributo annuo per i soci fondatori, per gli associati di prima, seconda e terza fascia, anche determinando i criteri e le regole per tale suddivisione;
- c) nominare il Direttore Generale dell'Associazione e regolarne il rapporto di lavoro;
- d) predisporre e deliberare lo schema dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.

ARTICOLO 14

Il Presidente dura in carica sette anni ed è rieleggibile; può essere designato dall'Assemblea Generale anche tra soggetti estranei agli associati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e sta in giudizio.

Convoca l'Assemblea Generale, la Giunta Esecutiva ed il Comitato di Presidenza secondo le previsioni del presente Statuto.

Egli provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva e del Comitato di Presidenza, prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, coordina e vigila sul funzionamento degli altri organi statutari.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva e del Comitato di Presidenza con l'adozione di atti che dovranno essere portati a ratifica di tali organi nella loro prima adunanza successiva.

Il Presidente può delegare a determinati membri del Comitato di Presidenza e della Giunta Esecutiva alcune delle sue attribuzioni ed ovviamente revocare *ad nutum* tali attribuzioni.

Il Presidente sceglie i membri del Comitato Tecnico sentito il Comitato di Presidenza.

ARTICOLO 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; essi devono essere iscritti nell'Albo dei Revisori.

I Componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di decadenza per qualsiasi motivo di membri effettivi del Collegio dei Revisori, subentrano automaticamente i supplenti, nell'ordine di preferenza fissato dalla Giunta Esecutiva, che nella prima riunione provvederà alla sostituzione.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti partecipano alle adunanze delle Assemblee Generali ed hanno accesso alla documentazione relativa alle attività della Confederazioni che abbiano implicazioni economiche.

La costituzione del Collegio è rimessa alla volontà della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 16

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da un massimo di ulteriori trenta membri, eletti dall'Assemblea, fra i rappresentanti degli associati, che restano in carica per sette anni e sono rieleggibili.

La giunta si riunisce almeno 3 volte all'anno mediante convocazione indetta dal Presidente da comunicarsi, a mezzo p.e.c., almeno 15 giorni prima dell'adunanza; l'avviso deve contenere luogo, data e ora della riunione ed argomenti da trattare.

La Giunta ha poteri di straordinaria amministrazione ed ad essa spetta inoltre:

a) deliberare operazioni di acquisti immobiliari, operazioni finanziarie di particolare rilievo, locazioni ultranovennali;

- b) predisporre, di concerto con il Presidente, gli indirizzi generali e le attività programmatiche dell'Associazione e proporre impegni economici da inserire nel bilancio di previsione;
- c) nominare eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) provvedere alla nomina e designazione dei rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista od ammessa dalle vigenti leggi, regolamenti ed accordi sindacali od ogni altro caso in cui sia richiesta od ammessa;
- e) nominare i componenti della Commissione Sindacale e delle delegazioni sindacali;
- f) nominare Commissioni o Comitati per lo studio di particolari problemi e richiedere pareri utili al Comitato tecnico;
- g) costituire il Comitato Scientifico con funzioni consultive e propositive, individuando i componenti tra esponenti di Istituzioni, organismi nazionali ed internazionali, Enti ed associazioni pubblici e privati, società e professionisti; determinarne con apposito regolamento il funzionamento.

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Proviviri, ove costituito, si compone di un numero di cinque membri eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente. I Proviviri durano in carica tre anni ed eleggono nel loro ambito il Presidente.

Il Collegio ha il compito di verificare e tutelare il rispetto dei fini istituzionali nell'espletamento dell'attività dell'Associazione ed a tal fine riferisce al Presidente di violazioni o malfunzionamenti.

Risolve i conflitti non di competenza dell'Assemblea tra l'Associazione e Associato ed organi della stessa, operando quale arbitro bonario compositore.

ARTICOLO 18

Il Direttore Generale dell'Associazione, ove nominato, sovraintende alla struttura. Dà corso alla esecuzione delle delibere adottate dagli organi statutari.

E' alle dirette dipendenze del Presidente e provvede alla disciplina del personale.

Esercita inoltre funzioni specifiche su delega del Presidente. Può fare proposte agli organi competenti per la soluzione di problemi e per l'adozione di provvedimenti utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Partecipa con funzioni di Segretario alle riunioni dell'Assemblea Generale, della Giunta Esecutiva, del Comitato di Presidenza e del Comitato Tecnico.

ARTICOLO 19

L'Associazione al fine di meglio rappresentare le specifiche esigenze degli Enti ciascuna Regione favorirà la costituzione di Associazioni Regionali ed interregionali federate all'associazione: con il compito di rappresentare le istanze dei Consorzi agli interlocutori istituzionali regionali e di formulare

all'associazione nazionale proposte di indicazioni per contribuire, alla formulazione, delle linee strategiche dell'organizzazione nazionale.

ARTICOLO 20

Il Direttore provvede alla gestione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese ed alla ordinaria amministrazione del patrimonio federale; ciò in relazione agli stanziamenti appostati nel bilancio di previsione e comunque in conformità alle deliberazioni della Giunta Esecutiva e alle direttive del Presidente.

Il Direttore ha anche il compito di predisporre la bozza del bilancio preventivo e di compilare quello consuntivo con le relative note illustrate da presentare all'approvazione dei competenti organi dell'Associazione.

ARTICOLO 21

Il Comitato tecnico è un organo consultivo del Presidente e della Giunta Esecutiva; esso è composto da tre a sette membri, che vengono nominati (ed eventualmente revocati) dal Presidente e restano in carica per cinque anni; alla scadenza di ogni singolo membro il Presidente provvede ad una nuova nomina.

Ha come compito quello di predisporre studi, progettazioni, consulenze nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Associazione od, anche, su richiesta di un singolo associato, qualora la stessa sia stata positivamente vagliata dal Presidente. In ogni caso si riunisce almeno una volta all'anno, anche con modalità telematiche come videoconferenze e le sue decisioni sono sempre prese a maggioranza.

Il comitato è guidato da un coordinatore, scelto tra i suoi membri dal Presidente; il coordinatore può intervenire e partecipare con diritto di parola e non di voto all'Assemblea ed alle riunioni della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 22

La Commissione Sindacale è composta da cinque a sette membri scelti anche fra persone estranee all'Associazione ed è nominata dalla Giunta Esecutiva.

La Commissione è guidata da un coordinatore nominato dal Presidente C.I.S.E. E' convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con invito scritto e, in caso di urgenza, anche con convocazione telegrafica.

Essa ha i seguenti compiti:

a) studiare, su mandato della Giunta Esecutiva, alla quale deve riferire entro il termine massimo di dieci giorni, le modifiche agli accordi sindacali ed ai contratti collettivi di lavoro che siano richieste dalle organizzazioni dei lavoratori o, che vengano proposte a queste ultime dall'Associazione.

ARTICOLO 23

Per ogni trattativa sindacale di carattere nazionale la Giunta Esecutiva nomina un'apposita Delegazione della quale deve far parte in ogni caso almeno un membro della Commissione Sindacale.

La Delegazione è guidata da un Coordinatore, nominato dalla Giunta. Al Coordinatore e ai Componenti la Delegazione Sindacale sarà corrisposto un gettone di presenza per ciascuna riunione ed un compenso forfettario determinato in base alla durata delle trattative.

ARTICOLO 24

Il patrimonio è costituito:

- a) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- b) dalle donazioni e lasciti a favore dell'Associazione e dai beni dalla stessa acquisiti a qualsiasi titolo e debitamente accettati dall'Assemblea Generale ad esclusione dei contributi annuali ordinario e straordinari dei Consorzi, Enti, Associazioni o Società Federati;
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali destinate dall'Assemblea al patrimonio.

ARTICOLO 25

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività associativa si provvede con le seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione all'Associazione;
- b) contributi annuali ordinari;
- c) residui della gestione patrimoniale;
- d) eventuali contributi straordinari.

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 26

Le modificazioni statutarie dell'Associazione deliberate dall'Assemblea Generale con le modalità di cui all'art. 11, entreranno in vigore, ove dall'Assemblea non sia diversamente stabilito, il giorno successivo all'approvazione a tutti gli effetti, fatta eccezione per il rinnovo degli organi che avverrà in apposita Assemblea.

Il Presidente dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie ai soggetti associati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data della delibera stessa. I soggetti associati, che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate potranno esercitare il loro diritto di recesso ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

ARTICOLO 27

Qualora l'Assemblea Generale deliberasse con le modalità di cui all'art. 11 lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stessa nominerà un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri.

L'Assemblea Generale determinerà altresì la destinazione delle attività nette patrimoniali.

Alla liquidazione dell'Associazione si applicheranno le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ARTICOLO 28

Per quanto altro non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del "Codice Civile" in tema di

associazioni non riconosciute.

FIRMATO: ROMANO Giuseppe, FORTE Salvatore, IERVOLINO Danilo,
CALIENDO Angelo.

NOTAIO RAFFAELE ORSI SEGUE SIGILLO.